INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA

Art. 4

Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali

Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: "ad una denominazione protetta", sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' denominazioni protette";

b) al numero 1), le parole: "quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono sostituite dalle seguenti: "quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato". Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-i-settori-dell-agricoltura-dell-agroindustria/art-4-rafforzamento-del-contrasto-alle-frodi-agroalimentari-e-ambientali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it